

COMUNE DI GROTTAMINARDA

Provincia di Avellino

Avviso n. 44

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nel richiamare le disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 75 in data 29/09/2020 :

INFORMA

1. **con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020 :**

a. a tutti gli esercizi commerciali (compresi bar, chioschi ,pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati), dalle ore 22,00 è vietata la vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, anche attraverso distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonché ai tavoli, purchè nel rispetto dei Protocolli vigenti. Agli esercizi che non possano garantire dette misure è fatto obbligo di chiusura alle ore 22,00.

b. Dalle ore 22,00 alle ore 06, 00 è vietato il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici.

E' sospesa l'attività di sagre e fiere ed ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse. Lo svolgimento di congressi, tipicamente in forma statica, non rientra nelle previsioni di sospensione.

c. E' vietato salire a bordo dei mezzi di trasporto ai passeggeri senza indossare la mascherina. Eventuali passeggeri che non indossino la mascherina devono, in ogni caso, essere sanzionati in conformità a quanto ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, deve essere disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine.

d. Con decorrenza dal 1 ottobre 2020, lo svolgimento di feste e di ricevimenti, anche di matrimoni, svolti in locali pubblici o aperti al pubblico e in luoghi privati, è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di n. 20 partecipanti per ciascun evento. Con riferimento a feste e ricevimenti già organizzati ed in programma fino al 4 ottobre 2020, fermo restando l'obbligo di osservanza delle misure precauzionali sopra citate, l'indicato limite numerico non opera ove l'evento si svolga con soli posti a sedere preassegnati, con esclusione di buffet. La composizione dei singoli tavoli dovrà prevedere la partecipazione di soli congiunti. Il limite numerico di n.20 partecipanti previsto dall'Ordinanza Regionale non si applica alle celebrazioni religiose, per le quali sono dettate apposite disposizioni per lo svolgimento in sicurezza. Il citato limite massimo di n.20 partecipanti è riferito allo svolgimento di singole feste o ricevimenti e non costituisce limitazione ai "coperti" degli esercizi di ristorazione destinati all'utenza ordinaria, che non presenta rischi di assembramenti e di multipla e prolungata interazione personale tipica degli eventi con partecipazione di invitati.

2. **Ai sensi delle precedenti disposizioni regionali è fatto obbligo :**

a. rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e impedire l'ingresso laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi;

b. per i gestori di ristoranti ed altri esercizi analoghi della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori, della rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità al fine di metterla a disposizione dell'Autorità Sanitaria, ove richiesto;

c. **indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale** (fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti) precisando che l'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;

d. ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all'aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all'ingresso dei locali di esercizio e assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l'accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C;

3. **E' fatta raccomandazione :**

a. a tutti i soggetti appartenenti alle categorie fragili di non esporsi a rischi sanitari collegati ad eventi o situazioni climatiche e ad adottare una linea di massima prudenza nelle relazioni interpersonali;

b. alle Forze dell'ordine di assicurare i necessari controlli sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Questo è un momento molto delicato per cui si raccomanda vivamente di proteggersi e salvaguardare gli altri informandosi

attentamente e adottando le dovute precauzioni per prevenire il contagio del Virus e fermare definitivamente questa pericolosa pandemia.

Dalla Residenza Comunale, addì **02/10/2020**